



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

4/2025

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Silvia Bernardi, Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2025 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

UNIONE EUROPEA
E GIUSTIZIA PENALE

UNIÓN EUROPEA
Y JUSTICIA PENAL

EUROPEAN UNION
AND CRIMINAL JUSTICE

The New Directive 2024/1260 and Confiscation Models in the Fight against Fraud Affecting EU's Financial Interests and Corruption in Comparative Law
La nuova Direttiva 2024/1260 e i modelli di confisca nella lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE e alla corruzione
La nueva Directiva 2024/1260 y los modelos de confiscación en la lucha contra el fraude que afecta los intereses financieros de la UE y la corrupción
Anna Maria Maugeri

1

AI Act e procedimento penale italiano: una valutazione d'impatto
El AI Act y los procedimientos penales italianos: una evaluación de impacto
AI Act and Italian Criminal Proceedings: An Impact Assessment
Nicolò Gibelli

88

IL DELITTO DI
FEMMINICIDIO

EL DELITO DE FEMINICIDIO

THE CRIME OF FEMICIDE

La legge sul femminicidio e le modifiche apportate alla fattispecie dei maltrattamenti
La ley sobre el feminicidio y las modificaciones introducidas en la tipificación del delito de maltrato
The Law on Femicide and the Changes Made to the Crime of Mistreatment
Alessandro Roiati

116

Ancora sul reato di femminicidio: limiti e prospettive di un diritto penale basato sul genere
Sobre el delito de feminicidio: límites y perspectivas de un derecho penal basado en el género
On the Crime of Femicide: Limits and Perspectives of a Gender-Based Criminal Law
Valentina Badalamenti

131

RESPONSABILITÀ DA
REATO DEGLI ENTI

RESPONSABILIDAD PENAL
PERSONAS JURÍDICAS

CORPORATE CRIMINAL
LIABILITY

La Ley orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del derecho de defensa.
Una lectura desde la perspectiva de las personas jurídicas
Legge Organica 5/2024, dell'11 novembre, sul Diritto di Difesa.
Una lettura dalla prospettiva delle persone giuridiche
Organic Law 5/2024, of 11 November, on the Right of Defense.
A Reading from the Perspective of Legal Entities
Oliver Pascual Suaña

181

QUESTIONI

DI DIRITTO PENALE

CUESTIONES

DE DERECHO PENAL

CRIMINAL LAW ISSUES

Dal dovere di <i>candor</i> del difensore anglosassone alla motivazione confutativa del giudice italiano: modelli di <i>accountability</i> ermeneutica a confronto	197
<i>Del deber de candor del defensor anglosajón a la motivación confutativa del juez italiano: comparación entre modelos de accountability hermenéutica</i>	
<i>From the Anglo-Saxon Defense Attorney's Duty of Candor to the Italian Judge's Rebuttal-Based Reasoning: Comparative Models of Hermeneutic Accountability</i>	
Mario Caterini	

Brevi spunti in tema di determinazione dei limiti temporali di applicabilità degli istituti penalistici e processual-penalistici	210
<i>Breves apuntes sobre la determinación de los límites temporales de aplicabilidad de las instituciones de derecho penal sustantivo y procesal</i>	
<i>Brief Remarks on the Determination of the Temporal Limits of Applicability of Substantive and Procedural Criminal Law Institutions</i>	
Alberto Aimi	

Premialità, rieducazione e giustizia riparativa nei reati di stampo mafioso	225
<i>Premialidad, reeducación y justicia restaurativa en los delitos de matriz mafiosa</i>	
<i>Rewarding, Rehabilitation and Restorative Justice in Mafia Crimes</i>	
Angela Laura Chiodo	

Il complesso rapporto tra esigenze sanzionatorie e valutazione del <i>pati</i> del reo	251
<i>La compleja relación entre las exigencias sancionadoras y la valoración del sufrimiento del infractor</i>	
<i>The Complex Relationship Between Sanctioning Requirements and Assessment of the Offender's Suffering</i>	
Andrea Fortunato	

IL DELITTO DI FEMMINICIDIO

EL DELITO DE FEMINICIDIO

THE CRIME OF FEMICIDE

- 116 **La legge sul femminicidio e le modifiche apportate alla fattispecie dei maltrattamenti**
La ley sobre el feminicidio y las modificaciones introducidas en la tipificación del delito de maltrato
The Law on Femicide and the Changes Made to the Crime of Mistreatment
Alessandro Roiati
- 131 **Ancora sul reato di femminicidio: limiti e prospettive di un diritto penale basato sul genere**
Sobre el delito de feminicidio: límites y perspectivas de un derecho penal basado en el género
On the Crime of Femicide: Limits and Perspectives of a Gender-Based Criminal Law
Valentina Badalamenti

La legge sul femminicidio e le modifiche apportate alla fattispecie dei maltrattamenti

Tra istanze di tutela, aporie interpretative ed esiti paradossali

La ley sobre el feminicidio y las modificaciones introducidas en la tipificación del delito de maltrato

The Law on Femicide and the Changes Made to the Crime of Mistreatment

ALESSANDRO ROIATI

Professore associato

alessandroroiati@uniroma2.it

VIOLENZA DOMESTICA, FEMMINICIDIO,
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

VIOLENCIA DOMÉSTICA, FEMICIDIO,
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

DOMESTIC VIOLENCE, FEMICIDE,
AGGRAVATING CIRCUMSTANCES

ABSTRACTS

Il lavoro analizza le modifiche apportate alla norma incriminatrice dei maltrattamenti contro familiari e conviventi dalla legge 2 dicembre 2025, n. 181, nota come legge sul femminicidio. Nello specifico l'intervento di riforma, mosso dall'esigenza di contrastare più efficacemente la violenza contro le donne, ha in primo luogo introdotto nell'art. 572 c.p. una nuova circostanza aggravante, modellata sugli stessi elementi costitutivi della fattispecie di femminicidio. Sono quindi state affrontate le questioni interpretative derivanti dalla non agevole armonizzazione tra il tenore letterale di detta disposizione e le peculiarità strutturali di un delitto che è per definizione "relazionale", oltre che contraddistinto dal carattere abituale della condotta. La stessa legge sul femminicidio ha poi previsto un'ulteriore specificazione nella descrizione del fatto tipico di cui al comma 1, mediante l'espresso riferimento alla persona «non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione», nonché introdotto un'ipotesi di confisca obbligatoria a norma dell'art. 572-*bis* c.p.

El trabajo analiza las modificaciones introducidas en la norma incriminadora del delito de maltrato contra familiares y convivientes por la Ley n.º 181 de 2 de diciembre de 2025, conocida como ley sobre el feminicidio. En particular, la reforma, impulsada por la necesidad de combatir de manera más eficaz la violencia contra las mujeres, ha introducido en el art. 572 del Código Penal una nueva circunstancia agravante, configurada sobre los mismos elementos constitutivos del delito de feminicidio. Se abordan, por tanto, las cuestiones interpretativas derivadas de la no sencilla armonización entre el tenor literal de dicha disposición y las peculiaridades estructurales de un delito que es, por definición, "relacional", además de caracterizarse por el carácter habitual de la conducta. La misma ley sobre el feminicidio ha previsto asimismo una ulterior especificación en la descripción del hecho típico contemplado en el inciso primero, mediante la referencia expresa a la persona «ya no conviviente en el caso de que el autor y la víctima estén vinculados por lazos derivados de la filiación», así como la introducción de un supuesto de decomiso obligatorio conforme al art. 572-*bis* del Código Penal.

This paper analyzes the changes that Law No. 181 of December 2, 2025, known as the Femicide Law, made to the criminal law for mistreatment of family members and cohabitants. Specifically, the reform, driven by the need to more effectively combat violence against women, first introduced a new aggravating circumstance to Article 572 of the Criminal Code, modeled on the same elements constituting the crime of femicide. The paper then addresses the interpretative issues arising from the difficult harmonization between the literal content of this provision and the structural peculiarities of a crime that is by definition “relational,” as well as characterized by the habitual nature of the conduct. The same law on femicide further specified the typical crime described in paragraph 1, with the clear reference to the person “no longer living together in the event that the perpetrator and the victim are linked by ties arising from parentage,” and introduced a mandatory confiscation clause pursuant to Article 572-*bis* of the Criminal Code.

SOMMARIO

1. La legge 2 dicembre 2025 n. 181: dal “manifesto” del femminicidio alla pluralità di modifiche intervenute in riferimento all’art. 572 c.p. – 2. Un passo indietro necessario: le istanze sottese all’intervento di riforma nel suo complesso ed i suoi limiti intrinseci. – 3. Un primo rilievo, di metodo, relativo alla nuova circostanza: la trasposizione automatica degli elementi costitutivi della fattispecie di femminicidio. – 4. La non agevole armonizzazione tra il fatto commesso come atto di odio o controllo “in quanto donna” e le peculiarità strutturali dell’art. 572 c.p. – 5. Il rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo ed il fatto commesso come atto di delimitazione delle libertà individuali: quale compatibilità con la specificità dell’art. 572 c.p.? – 6. Il nuovo dettato normativo relativo al comma 1 e l’introduzione di una singolare ipotesi di confisca obbligatoria. – 7. Brevi annotazioni di sintesi.

1.

La legge 2 dicembre 2025 n. 181: dal “manifesto” del femminicidio alla pluralità di modifiche intervenute in riferimento all’art. 572 c.p.

La legge 2 dicembre 2025, n. 181, approvata con il voto unanime della Camera dei deputati e del Senato e recante il titolo «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime», oltre a prevedere l’inserimento nel codice penale della nuova fattispecie di femminicidio, introduce una serie di circostanze aggravanti modellate sugli stessi elementi costitutivi dell’art. 577-*bis* c.p.¹.

L’attenzione si è finora polarizzata quasi esclusivamente sulla norma incriminatrice da cui origina l’intervento di riforma in esame², che comunque si limita ad inasprire il trattamento sanzionatorio di un fatto già di per sé costitutivo del reato di omicidio, mentre è rimasta più nell’ombra la previsione delle inedite circostanze aggravanti, le quali appaiono destinate a svolgere un rilevante ruolo nella prassi giudiziaria.

In questa sede l’interesse viene riposto nella fattispecie dei maltrattamenti contro familiari o conviventi, là dove nella Relazione si è precisato che l’introduzione di una aggravante corrispondente agli elementi caratterizzanti il reato autonomo di femminicidio è stata proposta in relazione ai “delitti più tipici del codice rosso”³.

Nello specifico detta circostanza, in conseguenza delle modifiche apportate agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 577-*bis* c.p., è stata più volte riformulata lungo il complesso iter di approvazione legislativa. In prima battuta, infatti, si era ipotizzato di aggiungere, all’art. 572 c.p., il seguente comma: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità».

La scarsa afferrabilità di questo enunciato normativo aveva successivamente portato alla presentazione della proposta di modifica n. 1.200 al d.d.l. n. 1433, che suggeriva una riformulazione della fattispecie di femminicidio e, in conseguenza di essa, delle relative aggravanti, in cui l’espressione «o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità» veniva sostituita dalla seguente: «o è conseguenza del rifiuto della stessa di stabilire o mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta o pretesa in ragione della sua condizione di donna».

¹ Nello specifico viene in considerazione in primo luogo l’art. 1, comma 1, lett. b), che inserisce la nuova aggravante in un apposito comma dell’art. 572 c.p., prevedendo un aumento di pena da un terzo alla metà. L’art. 1, comma 1, lett. d) – h), introduce poi la medesima circostanza per ulteriori fattispecie di reato ed in particolare: viene aggiunto un nuovo quarto comma nell’articolo 585 c.p., che comporta un aumento di pena da un terzo alla metà nei casi di cui al comma 1 del medesimo articolo; in riferimento al delitto di cui all’art. 593-*ter* c.p. viene stabilito l’aumento da un terzo alla metà attraverso la previsione di un apposito comma (lett. e), mentre per il reato di cui all’art. 609-*bis* c.p. viene introdotto il nuovo n. 5-*ter*.1) all’interno dell’art. 609-*ter*, comma 1, c.p. (lett. f); in relazione alla fattispecie di cui all’art. 612-*bis* c.p. viene previsto un nuovo quarto comma, che statuisce un aumento di pena da un terzo a due terzi (lett. g); infine, in merito al reato di cui all’articolo 612-*ter* c.p., viene inserito un nuovo quinto comma, il quale sancisce un aumento di pena da un terzo a due terzi (lett. h).

² Cfr., senza pretese di esaustività, BARTOLI (2025); DI NICOLA TRAVAGLINI (2025); DONINI (2025); FIANDACA (2025); FILICE e ROTOLO (2025); GATTA (2025); MANES (2025); MASSARO (2025); MENDITTO (2025); MONGILLO (2025); PASINI (2025); PECORELLA (2025); PELISSERO (2025), pp. 557 ss.; PUGIOTTO (2025); PULITANÒ (2025).

³ Cfr. la Relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1433, consultabile sul sito istituzionale del Senato della Repubblica www.senato.it.

Infine, in data 23 luglio 2025, il Senato ha approvato la seguente ulteriore formulazione, divenuta poi definitiva: «la pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di delimitazione delle sue libertà individuali».

Al di là delle valutazioni inerenti alle diverse versioni che si sono succedute in merito alla formulazione della fattispecie di femminicidio e delle circostanze mutate su di essa, viene in considerazione dunque l'introduzione di una nuova aggravante nell'ambito dell'art. 572 c.p., la quale, per un verso va ad inserirsi nel solco del sempre maggiore inasprimento sanzionatorio, per l'altro si affianca alla previsione di cui comma 2, che prevede un aumento di pena «fino alla metà» laddove il fatto sia commesso «in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi».

Oltre a ciò, contrariamente a quanto originariamente previsto e senza che possano rivenirsi espliciti riferimenti alle questioni sottese al femminicidio ed alla violenza di genere, nella versione definitivamente approvata è stata inserita un'ulteriore specificazione al comma 1 della norma incriminatrice in esame. Quest'ultima finisce dunque per incidere sulla descrizione del fatto tipico, in quanto dopo le parole: «o comunque convivente» sono state inserite le seguenti: «ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione».

È stata inoltre introdotta un'ipotesi di confisca obbligatoria a norma del nuovo art. 572-bis c.p., il quale prevede che «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572, è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato».

2.

Un passo indietro necessario: le istanze sottese al progetto di riforma nel suo complesso ed i suoi limiti intrinseci.

Prima di entrare nel merito delle modifiche introdotte in relazione all'art. 572 c.p. e di rilevarne talune intrinseche contraddizioni risulta opportuno volgere un rapido sguardo alle motivazioni sottese al progetto di riforma nel suo complesso, il quale si muove, in primo luogo, sulla scorta della rilevata mancanza di una specifica previsione volta a sanzionare le ipotesi normalmente ricondotte al concetto di femminicidio⁴, andando così a recepire un'istanza fortemente avvertita nel contesto sociale⁵.

L'introduzione dell'inedita fattispecie di femminicidio e di nuove circostanze aggravanti, accumulate dalla finalità di contrastare più efficacemente il fenomeno della violenza contro le donne, assumono nelle intenzioni del legislatore una duplice valenza, per un verso pedagogica in senso ampio, ovvero volta a veicolare un messaggio culturale di particolare rilievo⁶, per l'altro dichiaratamente punitiva⁷, in considerazione della finalità di introdurre una norma incriminatrice incentrata sulla massima pena prevista dall'ordinamento, a cui affiancare, in parallelo, specifiche circostanze ad effetto speciale.

Entrambe le istanze sono state criticate da una consistente parte della dottrina e non solo⁸, là dove, in riferimento al primo aspetto, si è sottolineato che, pur non potendosi negare

⁴ Con il termine femminicidio, entrato nel linguaggio comune in particolare a seguito degli studi della criminologa Diana Russell e dell'antropologa Marcela Lagard, si allude ad una casistica specifica in relazione alla quale non si fa tanto riferimento al sesso del soggetto deceduto, ma al motivo per cui la donna è stata uccisa. Premesso ciò la domanda immediatamente successiva, volta a stabilire in cosa consista il femminicidio, delineandone con esattezza i confini, anche a livello meramente empirico e statistico, risulta complessa e di tutt'altro che agevole risoluzione. Sul punto cfr., per tutti, MERLI (2015), p. 444 ss.; MONGILLO (2025), p. 2-3; PASINI (2025), p. 99.

⁵ In una prospettiva più ampia, anche comparatistica, v. in particolare, CORN (2017); MACRÌ (2018).

⁶ PULITANÒ (2025), p. 5 ss., sottolinea l'importanza di nominare un fenomeno radicato socialmente e di «vedere la disuguaglianza sessuale».

⁷ Nella Relazione al Disegno di legge, a pagina 10, si afferma infatti che «le misure ideate sono di natura repressiva nei confronti del colpevole degli atti efferati, nonché di maggiore garanzia a favore della vittima».

⁸ V. ad esempio il documento elaborato dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, recante il titolo «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime», riportato, tra gli altri, in *Sistema Penale*, 20 ottobre 2025, nonché il parere della Commissione Diritto e procedura penale dell'Associazione Nazionale Magistrati approvato il 23.05.2025, pubblicato in *Sistema Penale* il 30.05.2025, seguito da un aggiornamento del 14.10.2025, anch'esso pubblicato in

la portata assiologica sottesa al diritto penale, a quest'ultimo non dovrebbe essere assegnato l'improprio ruolo di strumento promozionale⁹, anche perché la funzione di orientamento dei comportamenti resta affidata alla individuazione del disvalore del fatto di reato base più che all'aumento del carico sanzionatorio. Oltre a ciò si è rilevato che l'assenza di una fattispecie *ad hoc*, nell'ottica della frammentarietà, di per sé non è sufficiente a giustificare l'ingresso di una nuova norma incriminatrice, dovendosi valutare altresì la sua rispondenza al principio di stretta necessità, specie in considerazione dell'esistenza della fattispecie di omicidio comune e delle relative aggravanti, oltre che la sua compatibilità con i principi che innervano il diritto penale sostanziale, a partire dal principio di proporzione e, di riflesso, del finalismo rieducativo della pena¹⁰.

Per quanto riguarda invece il profilo dell'inasprimento sanzionatorio, molti commentatori ritengono trattarsi di un intervento da iscrivere nel paradigma del diritto penale simbolico e di propaganda¹¹, in quanto l'introduzione di una norma incriminatrice speciale rispetto all'omicidio comune andrebbe a ricomprendere fattispecie che già ora, alla luce delle circostanze esistenti, finirebbero per essere punite nella maggior parte dei casi con la pena dell'ergastolo¹².

Si tratta di una valutazione che però va raffrontata con il combinato disposto dei quattro commi in cui è strutturato l'art. 577-*bis* c.p. che, attraverso la previsione non solo della pena dell'ergastolo per la fattispecie base, ma anche di una serie di disposizioni volte ad introdurre una disciplina *ad hoc* in ipotesi di concorso di circostanze, inasprisce significativamente il trattamento sanzionatorio della nuova norma incriminatrice rispetto alla fattispecie base di cui all'art. 575 c.p.¹³

Preso atto delle principali istanze da cui muove la nuova legge sul femminicidio e dell'acceso dibattito che si è creato attorno ad esse, occorre poi passare in rassegna, in una prospettiva più ampia, anche i limiti che un siffatto intervento di riforma incontra sotto plurimi piani.

In primo luogo, l'introduzione delle nuove disposizioni sembra del tutto inidonea a soddisfare l'esigenza maggiormente avvertita rispetto al fenomeno in esame, ovvero la necessità di operare sul piano della prevenzione della commissione di fatti di reato espressione della violenza di genere ed in particolare della violenza contro le donne.

Quest'ultima, infatti, non potrebbe di certo ritenersi soddisfatta con la creazione di una fattispecie *ad hoc* e ciò, sia perché si tratta di una norma incriminatrice speciale rispetto all'omicidio comune, sia perché il terreno che fa da sfondo ai casi di femminicidio è mosso da logiche spesso istintive che affondano su radicati retaggi culturali e assenza di capacità empatica, situazioni in riferimento alle quali la "controspinta psicologica" di una ulteriore norma incriminatrice appare del tutto inefficace (basti pensare, al riguardo, ai numerosi casi di "omicidio-suicidio" in cui l'autore del fatto di reato, dopo l'uccisione, decide di togliersi la vita).

Ciò vale – *a fortiori* – per le nuove circostanze aggravanti proposte, posto che la via della prevenzione di fattispecie così fortemente condizionate culturalmente, passa necessariamente attraverso piani diversi da quelli del diritto e del processo penale. Nello specifico sarebbe necessario intervenire mediante significativi investimenti pubblici, a partire dall'educazione nelle scuole, nei servizi di assistenza sociale e di sostegno psicologico, nel sostegno ai centri violenza e così via¹⁴, tutte misure – auspiccate ed auspicabili – le quali richiedono però lo stanziamento di risorse finanziarie che la stessa legge in esame non prevede, in quanto l'art. 14 stabilisce una espressa "clausola di invarianza finanziaria".

Oltre a ciò, non può prescindersi dal considerare il carattere proteiforme e scarsamente afferrabile del fenomeno che si intende fronteggiare, una particolarità che si riflette inevitabilmente sulla sua complessa trasposizione in un enunciato normativo rispettoso degli

Sistema Penale il 15.10.2025.

⁹ MONGILLO (2025), p. 14-15.

¹⁰ In particolare cfr. BARTOLI (2025), p. 14 ss.

¹¹ In dottrina sul punto cfr. FIANDACA (2025); DONINI (2025); MONGILLO (2025), p. 14-15. In questa direzione v. anche il documento sottoscritto da oltre settanta professoresse, ricercatrici e studiose di diritto penale, pubblicato in *Sistema Penale*, 28.05.2025.

¹² In proposito occorre infatti sottolineare che nella violenza domestica o comunque nel contesto relazionale, l'autore del reato non uccide una donna qualunque, ma una donna specifica da lui conosciuta, una casistica le cui evidenze empiriche dimostrano essere di gran lunga la più frequente in relazione alle uccisioni normalmente ricondotte al termine femminicidio (cd. *intimate femicide*). Si tratta di fattispecie il cui peculiare disvalore è stato già recepito dal legislatore, posto che il nostro codice già prevede agli artt. 576 e 577 c.p. una serie di aggravanti della fattispecie di omicidio facenti riferimento al rapporto di coniugio, alla stabile convivenza, alla relazione affettiva, alla commissione dell'art. 575 c.p. in occasione di specifici reati quali gli artt. 572, 583-*quinqies*, 600-*bis* e *ter*, 609-*bis*- *quater* e *octies*, o da parte dell'autore del delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p.

¹³ V., per tutti, GATTA (2025), p. 161 ss.; PASINI (2025), p. 103 ss.

¹⁴ Sul punto in particolare GATTA (2025), p. 155.

irrinunciabili principi di tassatività e sufficiente determinatezza, attraverso i quali garantire altresì la possibilità di una verifica empirica degli elementi costitutivi della fattispecie in sede processuale.

Ed è proprio alla stregua di questi principi e di queste esigenze che occorre ora procedere con l'analisi della nuova circostanza aggravante introdotta in relazione alla norma incriminatrice dei maltrattamenti contro familiari e conviventi.

3. Un primo rilievo, di metodo, relativo alla nuova circostanza: la trasposizione automatica degli elementi costitutivi della fattispecie di femminicidio.

Già da una prima lettura dell'intervento di riforma in esame risulta tangibile quello che appare essere un evidente errore di metodo, ovvero la volontà di trasporre, in maniera del tutto acritica, il dettato normativo proposto per configurare il nuovo art. 557-*bis* c.p. in relazione ad altre fattispecie, senza tenere in adeguata considerazione le loro peculiari caratteristiche.

Al riguardo basti pensare che la *ratio* che muove la proposta di legge è così individuata nello stesso disegno di legge: «la tipizzazione del femminicidio è di prioritaria importanza, in quanto punta a proteggere la donna *indipendentemente dall'esistenza di vincoli familiari*, all'interno di ogni rapporto affettivo, anche non formalizzato, distinguendo così gli omicidi che maturano nell'ambito delle relazioni diseguali di potere tra uomini e donne¹⁵».

Nel dichiarato obiettivo di contrastare in maniera più efficace il fenomeno della violenza contro le donne, il legislatore ambisce dunque a tenere insieme due casistiche diverse, per un verso, attraverso il riferimento al «fatto connesso in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo», richiama le fattispecie rivolte contro una persona ben individuata, per l'altro, con la formula «atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna», sembra far leva su una motivazione di genere astratta e spersonalizzata. A ciò si aggiunge poi una terza classe di condotte (fatto commesso come atto di limitazione delle sue libertà individuali) che risulta, già a prima lettura, particolarmente controversa e di dubbia efficacia tipizzante, posto che è ben difficile ipotizzare un omicidio o un'altra fattispecie di reato contro la persona che non costituisca atto di limitazione dei suoi diritti di libertà¹⁶.

La scelta di far convergere in un unico enunciato normativo queste diverse prospettive, contigue ma non coincidenti tra loro, rappresenta, come si cercherà di porre in evidenza nel proseguo, uno degli elementi di maggiore complessità e criticità della nuova fattispecie e, ancor di più, delle aggravanti proposte per i cd. reati spia, mutate dall'archetipo del nuovo art. 557-*bis* c.p.

Al riguardo, è senz'altro vero che questa differenza di fondo non esclude affatto, di per sé, la possibilità di una lettura dei maltrattamenti - e più in generale della violenza «domestica» - in una prospettiva di genere¹⁷, essendo questa, tra l'altro, radicata su un ben preciso retaggio storico e culturale¹⁸ ed essendo altresì noto come la violenza contro le donne si realizzi spesso proprio nell'ambito domestico o dei rapporti di coppia (cd. *Intimate Partner Violence*¹⁹).

Nonostante ciò, resta la differenza sostanziale tra violenza domestica quale violenza nelle

¹⁵ Cfr. la già richiamata Relazione al d.d.l., p. 10.

¹⁶ PASINI (2025), p. 102. Tale aspetto viene sottolineato anche dal *dossier* di accompagnamento al provvedimento di riforma che, a pagina 12, dopo aver richiamato i principi di determinatezza e tassatività, sottolinea, in riferimento ai rapporti tra art. 575 c.p. e art. 577-*bis* c.p., come «la privazione del bene vita già di per sé impedisca l'esercizio di tutto il coacervo delle libertà di cui era titolare la persona offesa».

¹⁷ La cd. prospettiva di genere, chiaramente indicata anche a livello sovranazionale, con particolare riguardo all'art. 12.1 della Convenzione di Istanbul, viene in considerazione quando, nei delitti di violenza contro le donne, l'appartenenza dell'autore al genere maschile e della persona offesa al genere femminile si collochi in una precisa dinamica, gerarchizzata e identitaria, che caratterizza la realizzazione del fatto-reato. Sul punto BRASCHI (2025), p. 105 ss.

¹⁸ Viene in rilievo in particolare il fenomeno della cd. cultura patriarcale o comunque della disuguaglianza di genere nelle relazioni strette che, per lungo tempo, è stata funzionale a porre l'uomo in una posizione preminente rispetto alla donna. Si tratta, come noto, di un'impostazione di cui, in certa parte, è stato portatore lo stesso codice Rocco, basti pensare alle fattispecie di adulterio e concubinato, alla norma sul cd. «matrimonio riparatore», alla collocazione delle fattispecie di violenza sessuale tra i delitti contro la moralità pubblica, al riconoscimento dello *ius corrigendi* del marito nei confronti della moglie, e, ancor di più, alla fattispecie di omicidio per causa di onore ex art. 587 c.p., per certi versi l'esatto opposto del femminicidio. Sul punto cfr., in particolare, BASILE (2013); BRASCHI (2025), p. 120 ss.; FERRATO (2024), p. 997; MERLI (2015), p. 449; PULITANÒ (2025), p. 5.

¹⁹ MERLI (2022), p. 1388.

relazioni strette, come tale sempre rivolta contro un soggetto specifico caratterizzato dalla sua irripetibile unicità, e violenza di genere che, invece, si incentra su una matrice socioculturale e si direziona verso una persona per ragioni legate alla mera appartenenza ad una determinata categoria o a pregiudizi, stereotipi, concezioni discriminatorie²⁰.

Di conseguenza il legislatore, nel ritenere necessaria, oltre che l'introduzione della fattispecie di femminicidio, anche l'introduzione della circostanza aggravante in esame, avrebbe quantomeno dovuto declinare quest'ultima in relazione alle peculiarità strutturali e funzionali dell'articolo 572 c.p., posto che viene in considerazione una fattispecie fondata sull'esistenza di un rapporto qualificato che rende più agevole la commissione del reato da parte del soggetto agente.

In proposito, infatti, anticipando una primissima valutazione di tipo sostanzialistico, occorre considerare che, mentre la fattispecie di omicidio è un reato comune e causale puro per antonomasia, la fattispecie di cui all'articolo 572 c.p. rappresenta un reato proprio, di durata (e più precisamente un reato abituale proprio²¹), nonché privo di un evento naturalistico in senso stretto²², con la conseguenza che taluni elementi della nuova circostanza risultano incompatibili con la struttura stessa della norma incriminatrice.

Da queste ineliminabili differenze di fondo deriva il precipitato di una assai complessa lettura dell'aggravante in esame in termini anche solo astrattamente compatibili con il *proprium* dell'art. 572 c.p., là dove le difficoltà da più parti evidenziate in relazione alla formulazione della fattispecie di femminicidio si moltiplicano una volta calate in una realtà ben diversa rispetto a quella caratterizzante lo schema base dell'omicidio doloso.

4. La non agevole armonizzazione tra il fatto commesso come atto di odio o controllo “in quanto donna” e le peculiarità strutturali dell'art. 572 c.p.

Passando ora nello specifico alla nuova circostanza aggravante inserita nell'articolo 572 c.p., occorre partire dal rilievo secondo cui la prima parte della formulazione «quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna», a prima lettura, sembra poter venire in considerazione soltanto in ipotesi di reiterati maltrattamenti fondati sulla mera appartenenza del soggetto passivo al genere femminile, al di là della singola persona coinvolta nel rapporto interpersonale²³.

In proposito risulta dirimente l'interpretazione dell'assai poco tassativo inciso “in quanto donna”, che nel *dossier* di accompagnamento viene sì esaminato mediante sintetici cenni alla matrice culturale dei delitti violenza domestica e contro le donne, al diritto sovranazionale ed ai possibili problemi definitori, ma limitatamente all'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice del femminicidio, posto che, per le nuove aggravanti, viene effettuato un mero rimando alle considerazioni già svolte²⁴.

In realtà occorre rilevare che detta espressione, calata nel contesto di una fattispecie necessariamente relazionale, solleva questioni diverse e ulteriori, posto che l'aggravante in esame è destinata a svolgere un ruolo meramente residuale nell'ipotesi in cui la locuzione “in quanto donna” porti a circoscrivere la sua portata applicativa alle sole condotte dove non vi sia una effettiva personalizzazione della vittima.

Come noto, infatti, la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. costituisce, per dottrina e giurisprudenza unanime, un reato proprio, in quanto i soggetti attivi e passivi della fattispecie sono individuati attraverso l'esistenza di una relazione interpersonale qualificata e selezionata, a

²⁰ BARTOLI (2025), p. 9 ss.; MASSARO (2025), p. 3. In una prospettiva più ampia v. DE PAOLIS (2025), p. 68 ss.; DI NICOLA TRAVAGLINI e MENDITTO (2024), p. 22 ss.

²¹ V., per tutti, BELLAGAMBA (2023), p. 88 ss.

²² Sul punto, tra gli altri, PISAPIA (1993), p. 525; VITARELLI (1998), p. 194.

²³ Cfr. BARTOLI (2025), p. 9, che, relativamente alla fattispecie di femminicidio, sottolinea come la locuzione “in quanto donna” rischi di essere fuorviante, proiettando sulla fattispecie una dimensione impersonale che non si attaglia alle vicende dalle quali questa fattispecie prende spunto e alle quali dovrebbe riferirsi.

²⁴ Cfr. il *dossier* XIX Legislatura del 24 novembre 2025, recante il titolo *Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*, p. 8-10.

monte, nella descrizione del fatto tipico, dal legislatore²⁵. Di conseguenza la presenza di un rapporto familiare e di convivenza, di affidamento o di autorità, rappresenta il presupposto stesso della condotta, tanto che, quasi per definizione, la condotta maltrattante non si realizza contro una persona in quanto tale o in quanto appartenente ad un genere, ma è sempre rivolta contro una persona ben determinata con la quale si intrattiene un rapporto specifico e continuativo.

Oltre a ciò, il presupposto in questione si lega indissolubilmente anche alle caratteristiche intrinseche della condotta, stante la necessità che si verifichi un quadro unitario e reiterato di maltrattamenti, il quale richiede, a sua volta, l'instaurarsi di un rapporto tra reo e persona offesa non occasionale o episodico, ma caratterizzato dal ricorrere di reciproche interazioni²⁶: «l'assunto è quello secondo cui i maltrattamenti, al pari degli abusi, non si possono realizzare verso chiunque, ma unicamente nei confronti di coloro che sono parti in un rapporto, in cui vi è stato pieno affidamento della vittima verso il reo²⁷».

Di qui il rischio di una contraddizione intrinseca nel richiedere, per un verso l'esistenza di una relazione qualificata, per l'altro la realizzazione di una condotta maltrattante diretta verso una persona specifica, ma motivata dalla sua appartenenza al genere femminile.

Qualora invece si procedesse nella direzione opposta, svuotando la locuzione «in quanto donna» di contenuto selettivo e riducendola a mero riferimento al sesso del soggetto passivo del reato, oltre a profilarsi inevitabili profili di incostituzionalità²⁸, si correrebbe il rischio di ritenere l'aggravante in questione integrata in tutte le fattispecie realizzate nei confronti di una donna, posto che la condotta maltrattante, non fosse altro per la sua necessaria reiterazione nel tempo, ricomprende in sé la realizzazione di atti che, sommati tra loro, costituiscono espressione di odio o discriminazione o prevaricazione, controllo, possesso, dominio.

Trova qui conferma, dunque, il vizio d'origine della proposta riforma che, come si è avuto modo di accennare, ha inteso trasporre acriticamente il dettato normativo della nuova fattispecie di femminicidio, volta a sanzionare più severamente la violenza realizzata al di fuori di specifici contesti relazionali, a norme incriminatrici già esistenti e fondate, al contrario, proprio sull'esistenza di ben delineati ambiti applicativi.

Per salvaguardare uno spazio di operatività dell'aggravante proposta, rifuggendo le due tesi estreme sopra esposte, risulta opportuno allora far riferimento al ricorrere di condotte caratterizzate dall'adesione a retaggi culturali quali la disuguaglianza di genere e il patriarcato, là dove, nell'ambito di una relazione qualificata, il soggetto attivo, oltre a realizzare una condotta maltrattante nei confronti della persona specifica con cui intrattiene il rapporto, maltratti quest'ultima sulla scorta di un suo preteso ruolo subalterno o della sua necessaria sottomissione «in quanto donna»²⁹.

In proposito è necessario escludere però l'ipotesi in cui venga in rilievo una mera convinzione del soggetto agente che non si riverberi in maniera diretta sulla condotta e che, dunque, in ossequio al principio di materialità, non risulti in grado di incidere sull'oggettivo disvalore del fatto costituito dai maltrattamenti, come sostenuto a più riprese proprio dalla copiosa giurisprudenza relativa alla norma incriminatrice in esame. La prassi applicativa ha infatti escluso la possibilità che, nei contesti relazionali, la pretesa esistenza di una posizione di supremazia e di controllo su altri soggetti, così come le motivazioni dell'agire, possano rappresentare elementi valutativi dirimenti in merito alla sussistenza del disvalore del fatto³⁰.

Possono invece essere sussunte nell'ambito applicativo della nuova aggravante le ipotesi in cui l'approccio alla relazione, incentrato su una pretesa disuguaglianza di genere e su una precisa assegnazione di ruolo, si estrinsechi nella realizzazione di condotte maltrattanti motivate e caratterizzate dall'appartenenza della vittima al genere femminile, venendo in rilievo, in tale

²⁵ Cfr. nella manualistica, tra gli altri, FIORE C. e FIORE S. (2020), p. 190. Nello specifico del delitto di maltrattamenti DELOGU (1995), p. 650-651; COPPI (1979), p. 231 ss.

²⁶ PAVICH (2012), p. 4.

²⁷ Così RUFFO (1998), p. 60.

²⁸ Cfr., per tutti, PELISSERO (2025), p. 562.

²⁹ Sul punto, più in generale, cfr. BRASCHI (2025), p. 116 ss.

³⁰ *Ex plurimis* Cass., Sez. VI, 23 maggio 2025, n. 25753, in *Dejure*; Cass., Sez. VI, 22 settembre 2020, n. 27901; Cass., Sez. III, 12 dicembre 2018, n. 8996. Si consideri inoltre la ben nota casistica delle fattispecie cd. culturalmente orientate, in relazione alla quale la stessa Cassazione ha respinto a più riprese la tesi della esclusione della responsabilità fondata sul formante culturale di genere, in quanto «atti di violenza, di prevaricazione che calpestano i diritti fondamentali della persona nel nostro ordinamento non possono comunque essere ammessi, nemmeno quando essi risultino tollerati, se non addirittura voluti, secondo il modello culturale o ordinamentale dei protagonisti della vicenda fondata». Al riguardo cfr. la sintesi svolta da SALEMME (2021), p. 379 ss.

evenienza, non più mere convinzioni ma fatti oggettivamente riscontrabili. Si pensi, al riguardo, alle fattispecie in cui il soggetto attivo imposti la relazione interpersonale in termini di sopraffazione o comunque di sistematica asimmetria di potere, reiterando condotte di natura sessista sotto forma di prevaricazione fisica, minacce, insulti, offese, denigrazioni, condizionamenti economici e così via³¹.

Vengono in considerazione situazioni già ampiamente vagliate dalla prassi giudiziaria, la quale ha ormai da tempo ribadito che l'elemento oggettivo del delitto della fattispecie può essere integrato, non solo mediante condotte violente in senso stretto, ma anche «attraverso la valorizzazione di tutte le componenti in cui si esprime la violenza, soprattutto quella psicologica ed economica, convergenti nello strutturare una normalizzata relazione di dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla nell'ambito di una relazione di coppia o di altro rapporto familiare³²».

In questa direzione è stata inoltre messa in luce la peculiarità della dinamica che caratterizza le forme di sviluppo della violenza commessa ai danni delle donne nelle relazioni strette, la quale assume una connotazione discontinua ma progressiva rispetto alla lesione del bene giuridico tutelato, con ciò imponendo all'interprete di leggere i singoli atti secondo una prospettiva globale che ne valorizzi adeguatamente e tempestivamente il grado di offensività, anche psicologica³³.

Ritagliato così uno specifico spazio di operatività alla circostanza in esame risulta necessario però ovviare al rischio che i medesimi elementi vengano posti a carico del soggetto attivo due volte, dapprima nella valutazione circa la sussistenza ed il disvalore del fatto tipico e, successivamente, ai fini dell'elemento circostanziale, oltre a doversi considerare le difficoltà probatorie che si rinvencono nel dimostrare che le condotte maltrattanti, realizzate nei confronti di una persona con cui si intrattiene una relazione, siano state motivate dalla sua generica appartenenza al genere femminile, oltre che specificatamente rivolte contro di essa³⁴.

5. Il rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo ed il fatto commesso come atto di delimitazione delle libertà individuali: quale compatibilità con la specificità dell'art. 572 c.p.?

Si registrano problematiche esegetiche ed applicative ancora maggiori, sia in relazione alla seconda parte dell'aggravante in esame, che sanziona il fatto commesso «in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo», sia in riferimento all'enunciato finale, che prevede il fatto commesso «come atto di delimitazione delle sue libertà individuali».

In proposito, quanto al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, è del tutto evidente come si tratti del tentativo compiuto dal legislatore per rendere più afferrabile la fattispecie di femminicidio, andando ad individuare un ben identificato antecedente causale della condotta, il quale però, se può trovare giustificazione in riferimento ad una fattispecie di evento, risulta assai meno confacente rispetto ad una fattispecie abituale come quella in considerazione.

Al riguardo, infatti, è proprio la necessità della sistematica reiterazione della condotta maltrattante a rendere particolarmente difficile immaginare un unico e circostanziato antecedente causale della stessa, posto che la protrazione nel tempo tendenzialmente esclude la sua riconducibilità ad un accadimento specifico.

³¹ Si faccia riferimento al caso così come riportato in Cass., Sez. VI, 31 ottobre 2025, n. 35667, con nota di TORLASCO (2025), in cui all'imputato veniva contestato di aver impostato la relazione mediante condotte autoritarie, affettivamente ricattatorie e coercitive tra cui: l'imposizione di cessare ogni attività lavorativa e di occuparsi delle faccende domestiche, l'impedimento di amicizie di sesso maschile, l'aver sottoposto la persona offesa a continuative minacce di morte, insulti e mortificazioni in quanto donna e rispetto a una precisa assegnazione di ruolo.

³² Cfr., in questi termini, Cass., Sez. VI, 12 marzo 2024, n. 17656; Cass., Sez. VI, 8 luglio 2024, n. 32042, in *Ced Cass* 286854-02, in cui si è affermato che «integra il reato di maltrattamenti la condotta dell'agente volta ad imporre, a fine asseritamente educativi, il proprio potere assoluto e sovraordinato, con l'obbligo per la vittima di svolgere, in quanto donna, compiti di cura e servizio secondo gli ordini impartiti dal partner». V. inoltre, in riferimento alla rilevanza della cd. violenza economica, Cass., Sez. VI, 14 novembre 2024, n. 1268, con note di BRASCHI (2025), p. 613 ss.; PONTEPRIMO (2025); TURETTA (2025). Nella medesima prospettiva, infine, v. anche la giurisprudenza della Corte Edu, Buturugă / Romania, 11 febbraio 2020, n. 56867/15, par. 74.

³³ In questi termini Cass., Sez. VI, 31 ottobre 2025, n. 35667, cit.

³⁴ Cfr., su un piano più generale, DONINI (2025); MONGILLO (2025), p. 10, il quale rileva quanto non sia facile dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, «un crimine d'odio generalizzato contro il genere femminile, capace di veicolare un meta-messaggio rivolto all'intera collettività».

Al di là di questo primo profilo di ordine generale risulta poi evidente, più nello specifico, come il dettato normativo proposto in riferimento al rifiuto di stabilire una relazione sia ontologicamente incompatibile con una fattispecie che, come si è avuto modo di accennare, presuppone, a monte, l'esistenza di uno stretto e ben qualificato rapporto interpersonale e che costituisce perciò il paradigma del "reato relazionale"³⁵.

Qualche residuo margine operativo potrebbe al più rinvenirsi in riferimento alla locuzione della circostanza che fa riferimento al «rifiuto di mantenere un rapporto affettivo», per quanto anche in questo caso le caratteristiche strutturali della fattispecie portano a ritenere che, nella maggior parte delle ipotesi, allorché la volontà di cessare la relazione sia accompagnata dal cessare della convivenza, la condotta sia destinata a fuoriuscire dal perimetro dell'art. 572 c.p., potendosi eventualmente ritenere configurata la fattispecie di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p.³⁶.

È da considerarsi forse ancor più problematico, infine, il riferimento al fatto commesso come «atto di delimitazione delle sue libertà individuali», un momento valutativo che finisce, ancora una volta, per chiamare in causa la specificità del bene oggetto di tutela della fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi, in quanto l'elemento che sempre ricorre nella fattispecie è rappresentato dalla lesione della personalità individuale a fronte della degenerazione di una relazione interpersonale che da fisiologica diviene patologica e da cui non risulti agevole sottrarsi³⁷.

A tal proposito risulta opportuno rilevare altresì che la casistica più ricorrente nei casi di maltrattamento si verifica mediante l'abuso di una posizione di soggezione della vittima del reato, specie in riferimento ai rapporti di autorità e affidamento³⁸, tanto che lo stato di sopraffazione è stato a lungo ritenuto elemento costitutivo della fattispecie, in quanto evento implicito della stessa³⁹.

Di conseguenza si può concludere sottolineando come anche l'inciso di chiusura dell'aggravante in commento, ovvero il fatto commesso come atto di limitazione delle libertà individuali, finisca per risultare *in re ipsa* nella realizzazione della fattispecie di cui all'art. 572 c.p., la quale postula, a ben vedere, un disvalore ancora più profondo, ovvero la lesione della personalità del soggetto passivo, attraverso una condotta maltrattante che si realizza nello svolgimento di una relazione qualificata.

Di qui il duplice rischio, interamente rimesso nelle mani dell'interprete, o di ritenere sempre integrata l'aggravante in esame al ricorrere degli elementi costitutivi della norma incriminatrice, oppure, nella direzione opposta, di considerarla assorbita nel disvalore della fattispecie base.

6. Il nuovo dettato normativo relativo al comma 1 e l'introduzione di una singolare ipotesi di confisca obbligatoria.

In maniera del tutto imprevedibile rispetto al disegno di legge così come inizialmente presentato e alle peculiari istanze ad esso sottese, in sede referente al Senato, è stata proposta e successivamente approvata, non solo la modifica del comma uno dell'articolo 572 c.p., volta ad estendere il novero dei soggetti passivi, ma anche l'introduzione della confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il medesimo reato.

³⁵ Cfr., tra gli altri, DEL TUFO (2019), p. 498; MASSARO (2025), p. 3; SPENA (2012), p. 351.

³⁶ V. di recente Cass., Sez. V, 15 aprile 2025, n. 22337, in *Ced Cass.* n. 288206-01.

³⁷ Sottolinea questo aspetto in particolare TRINCERA (2023), p. 698.

³⁸ V. nello specifico SPENA (2012), p. 351, il quale sottolinea come «l'idea stessa del maltrattare qualcuno rinvia ad una situazione di fatto, nella quale il maltrattato sia in condizioni di "minorità" fattuale nei confronti di chi lo maltratta».

³⁹ Solo di recente la giurisprudenza, limitatamente ai rapporti familiari, si sta progressivamente affrancando da questa prospettiva, sostenendo come detto elemento non debba considerarsi indefettibile, in quanto «rispetto alla struttura del reato di cui all'art. 572 c.p., non è consentito introdurre un ulteriore elemento costitutivo dall'instaurazione di un rapporto di soggezione della persona offesa». Cfr. Cass., Sez. VI, 9 maggio 2025, n. 25518, in *Dejure*, là dove si afferma, altresì, che «è del tutto irrilevante, pertanto, che la vittima dimostri una maggiore o minore capacità di resistenza, come pure il mantenimento di un'autonomia decisionale». Occorre considerare però che il delinearsi di un assetto di potere asimmetrico e tendente alla sopraffazione continua a costituire un elemento caratterizzante la fattispecie, tanto che, proprio in riferimento ad esso, viene tracciata la linea discrezionale tra violenza domestica e mere liti familiari, da considerare penalmente irrilevanti. La stessa giurisprudenza, infatti, ha sottolineato che, in relazione a quest'ultima casistica, le parti si confrontano anche con veemenza ma comunque in posizione paritaria, riconoscendo e accettando il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista senza che vi sia timore dell'altro. V. Cass., Sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978, in *Dejure*.

Entrambi gli interventi risultano mossi esclusivamente dalla volontà di ampliare l'ambito operativo della fattispecie e di contrastare più efficacemente la violenza contro le donne, ma in realtà non sembrano in grado di incidere significativamente sulla norma incriminatrice, rischiando, al contrario, di determinare una sorta di eterogenesi dei fini.

In particolare, quanto alla modifica del fatto tipico della fattispecie, dopo l'espressione «o comunque convivente», è stata introdotta la locuzione «ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dall'affiliazione».

In proposito, nel *dossier* di accompagnamento, vengono ricordati i principi di diritto elaborati in materia dalla giurisprudenza, con specifico riferimento al vincolo di parentela nascente dalla filiazione, là dove in più occasioni la Cassazione ha ritenuto che la presenza di figli minori possa considerarsi dimostrativa della persistenza di un vincolo di natura familiare e, con esso, del presupposto applicativo della fattispecie dei maltrattamenti⁴⁰.

Di conseguenza si tratterebbe del tentativo di codificare, per via legislativa, una conclusione ritenuta già invalsa nella prassi, senonché il quadro giurisprudenziale a cui si fa riferimento può considerarsi solo parziale, posto che gli stessi giudici di legittimità hanno progressivamente rivisto e meglio specificato l'assetto interpretativo in materia.

Si è affermato infatti, condivisibilmente, che anche in queste ipotesi la configurabilità della fattispecie non possa considerarsi operante in via automatica, in quanto la norma incriminatrice richiede di accertare, in concreto, che l'agente conservi con la vittima una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione⁴¹.

A ciò si aggiunga che, proprio in conseguenza della necessità di svolgere un accertamento siffatto, la giurisprudenza più recente ha ritenuto configurabile il concorso della fattispecie dei maltrattamenti con l'art. 612-*bis*, comma 2, c.p. «in presenza di comportamenti violenti e persecutori che, sorti nell'ambito della comunità familiare, proseguano dopo la cessazione della convivenza tra l'agente e la persona offesa non potendosi riconoscere, al fine di escludere il concorso e ritenere l'assorbimento, rilevanza alcuna alla sola condivisione persistente della genitorialità⁴²».

Di qui il paradossale rischio che l'intervenuta riforma, nello stabilire una sorta di presunzione circa la sussistenza del presupposto della fattispecie a fronte della mera condivisione della genitorialità, anziché fornire una risposta sanzionatoria più efficace, finisca con il determinare l'applicazione del solo art. 572 c.p. in ipotesi di condotte proseguite anche dopo la cessazione della convivenza.

Ancora più singolare può considerarsi poi l'introduzione di una specifica ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 572-*bis* c.p., a norma del quale «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572, è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato».

In proposito viene in considerazione una casistica invero poco confacente rispetto ai più volte richiamati elementi caratterizzanti la fattispecie in esame, la quale postula l'esistenza di una relazione fattuale che si protragga significativamente nel tempo tra due soggetti specifici. Di conseguenza risulta del tutto residuale l'ipotesi in cui la condotta maltrattante si realizzi «a distanza», mediante strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari⁴³. In ogni caso, anche laddove una porzione di condotta avvenga mediante l'utilizzo di tali strumentazioni, la previsione in questione non sembra capace di assolvere, né ad una funzione di prevenzione, intervenendo solo a fatto realizzato, né di deterrenza o comunque di effettiva capacità dissuasiva.

Al riguardo si rileva infine che l'introduzione di un'ipotesi di confisca obbligatoria avrebbe senz'altro avuto maggiore corrispondenza con il dato normativo esistente, oltre che con la sottesa fenomenologia criminale, in relazione agli artt. 612-*bis* c.p. e 612-*ter* c.p. In tali ipotesi, infatti, vengono in considerazione fattispecie che già prevedono un aumento di pena «se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici» e che, non presupponendo necessariamente l'esistenza di una relazione stretta, ben possono realizzarsi attraverso il ricorso

⁴⁰ *Ex plurimis* Cass., Sez. II, 29 settembre 2023, n. 43846.

⁴¹ Cfr. Cass., Sez. I, 20 aprile 2017, n. 25498.

⁴² Cfr. Cass., Sez. VI, 29 maggio 2025, n. 29929, in *Ced Cass* 288417; Cass., Sez. V, 15 aprile 2025, n. 22337, in *Ced Cass* n. 288206-01; Cass., Sez. V, 27 novembre 2024, n. 11209, in *Ced Cass* n. 27767.

⁴³ Sul punto, non è da escludere che il legislatore si sia fatto influenzare dalla particolare attenzione che la direttiva UE 2024/1385 ripone nei confronti del contrasto alle cd. forme di violenza *on-line*. Sul punto cfr. MASSARO (2025).

a tali strumenti⁴⁴.

7.

Brevi annotazioni di sintesi.

Nel corso del presente lavoro si è avuto modo di verificare come il legislatore abbia voluto raccogliere un'istanza di maggiore tutela fortemente avvertita nel tessuto sociale, con il dichiarato scopo di contrastare così in maniera più efficace il fenomeno della violenza contro le donne e di veicolare un messaggio culturale di particolare significato, andando a configurare un'apposita norma incriminatrice per i casi usualmente ricondotti sotto il termine "femminicidio".

Il carattere polimorfo e scarsamente afferrabile di queste fattispecie ha però portato alla formulazione di un dettato normativo sovrabbondante ed in molte parti scarsamente tassativo, che finisce per accorpare in sé situazioni eterogenee, accomunando fatti commessi in virtù di astratte motivazioni di genere e fatti che, invece, presuppongono a monte l'esistenza di una relazione interpersonale.

A questi limiti intrinseci, riscontrati nella formulazione della fattispecie di base del femminicidio, si è aggiunto poi l'errore di metodo rinvenibile nell'aver voluto trasporre acriticamente il dettato normativo di cui all'art. 577-*bis* c.p. ad una pluralità di norme incriminatrici ritenute quali "reati spia" o comunque espressione del fenomeno della violenza contro le donne, sotto forma di specifiche aggravanti.

In questa direzione risulta paradigmatica la nuova circostanza introdotta in relazione all'articolo 572 c.p., la quale, mutuata senza variazione alcuna sull'enunciato normativo della nuova fattispecie, fa riferimento a motivazioni dell'agire che, per un verso risultano del tutto incompatibili con la struttura della norma incriminatrice, per l'altro possono, al contrario, considerarsi *in re ipsa* nella realizzazione del fatto base.

In proposito può considerarsi particolarmente sintomatico l'utilizzo della formula "in quanto donna", che, nel sottintendere una motivazione di genere astratta, mal si attaglia in riferimento ad una norma incriminatrice che costituisce l'archetipo del reato relazionale. Di qui il paradossale rischio di giungere, o ad una sua interpretazione tanto allargata da portare ad una contestazione pressoché automatica in tutti i casi di maltrattamenti fondati su un rapporto uomo-donna asimmetrico, oppure, in ipotesi di un'interpretazione ristretta, alla sua sostanziale inapplicabilità.

A fronte di questa ampiezza valutativa si è cercato di individuare una sorta di soluzione compromissoria volta a salvaguardare una ragionevole applicabilità alla circostanza, circoscrivendo il suo ambito operativo a quelle fattispecie in cui la motivazione di genere si manifesti nella condotta maltrattante connotandola oggettivamente, ad esempio mediante la reiterazione di minacce, insulti, denigrazioni fondate sull'appartenenza della persona offesa al genere femminile, pur nel contesto di una relazione qualificata ed intrattenuta con una persona specifica.

A tal riguardo però non si è potuto fare a meno di notare che, nel momento in cui la discriminazione di genere si estrinseca nella condotta maltrattante al punto di caratterizzarla nella sua oggettiva manifestazione, la stessa finisce in primo luogo per integrare un elemento della fattispecie base. Di conseguenza, per un verso si avverte la necessità di ovviare al rischio di una sostanziale elusione del *ne bis in idem* sostanziale, per l'altro può ritenersi che, in proposito, sarebbe stato sufficiente un ponderato ed attento utilizzo dei parametri 133 c.p., dovendosi considerare che i già elevati livelli edittali della fattispecie avrebbero potuto consentire di soppesare l'effettivo disvalore di questo tipo di condotte già muovendosi all'interno dell'ampia forbice edittale, senza ricorrere alla previsione di un'ulteriore specifica aggravante.

Quest'ultima, dunque, animata dalla addotta necessità di estendere la previsione di cui al nuovo art. 577-*bis* c.p. alle fattispecie di reato ritenute prodromiche ai fatti di femminicidio, finisce per rimettere nelle mani dell'interprete un dettato normativo caratterizzato da un ambito di applicazione tanto allargato da comportare l'inevitabile rischio di giungere ad eccessi sanzionatori e interpretazioni difformi, specie in riferimento a formule amplissime quali "l'atto di delimitazione delle sue libertà individuali".

Anche le modifiche apportate in ultimo al comma uno della fattispecie e mediante l'in-

⁴⁴ Cfr. LAZZERI (2025).

troduzione del nuovo art. 572-*bis* c.p., per le ragioni sopra sinteticamente riportate, risultano inidonee a svolgere una effettiva funzione di maggiore deterrenza o di più efficace tutela, rischiando al contrario di determinare applicazioni meno rigorose in riferimento alle ipotesi di un possibile concorso di reati tra la norma incriminatrice dei maltrattamenti contro familiari e conviventi e l'art. 612-*bis*, comma due, c.p.

Su un piano più in generale, infine, non può non rilevarsi come ancora una volta le modifiche legislative intervenute sulla fattispecie, mosse da logiche estemporanee ed emergenziali, non risultino in grado di incidere sui nodi interpretativi maggiormente significativi che riguardano la sfera di operatività della fattispecie, quali l'individuazione del bene oggetto di tutela, ancora ricostruito in termini di plurioffensività, l'adeguata perimetrazione dei soggetti attivi e passivi della fattispecie, il contenuto da assegnare al verbo "maltratta" e, in ultimo, la necessità o meno di accertare il verificarsi di un evento lesivo.

In assenza di interventi di riforma di ampio respiro la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. rischia infatti di rimanere un macro-contenitore dai contorni scarsamente definiti, che finisce per accorpare in sé contesti di riferimento profondamente eterogenei⁴⁵ e condotte caratterizzate da una ben diversa portata offensiva, posto che all'aumentato rigore sanzionatorio non corrisponde un adeguato bilanciamento della norma incriminatrice in termini di sufficiente determinatezza, proporzione ed offensività⁴⁶.

Bibliografia

AIPDP (2023), *La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP* (Milano, Ed. Diplap)

BARTOLI, Roberto (2025): "Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?", in *Sistema penale*, pp. 9 e 14

BASILE, Fabio (2013): "Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell'intervento penale", in *Diritto penale contemporaneo*

BELLAGAMBA, Filippo (2023): *Il reato abituale. Prospettive per una possibile lettura rifondativa* (Torino, Giappichelli)

BRASCHI, Sofia (2025): "Il contrasto alla violenza domestica: appunti per una politica criminale evidence-based", in *Rivista italiana diritto e procedura penale*, p. 105-116

BRASCHI, Sofia (2025): "Maltrattamenti in famiglia e violenza economica", in *Diritto penale e processo*, p. 613

COPPI, Franco (1979): *Maltrattamenti in famiglia* (Perugia, Tipografia Tappini)

CORN, Emanuele (2017): *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive* (Napoli, Editoriale Scientifica)

DE PAOLIS, Roberta (2025): *Le asimmetrie nelle asimmetrie. Profili penali delle disuguaglianze di genere negli squilibri di potere* (Torino, Giappichelli)

DEL TUFO, Mariavaleria (2019): "I delitti contro la famiglia", in *Diritto penale, Pt. Spec., I, Tutela penale della persona*, a cura di PULITANÒ Domenico (Torino, Giappichelli), p. 498

⁴⁵ In una auspicata prospettiva più ampia riforma si segnala in particolare la proposta, proveniente dall'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale, di un articolato in cui vengono formulate più ipotesi di riforma della fattispecie in esame. In particolare, viene ipotizzato lo scorporo dell'attuale art. 572 c.p. in due diverse norme incriminatrici, al fine di riconoscere ed al contempo conferire peculiare rilievo alla cd. violenza domestica. Cfr. AIPDP (2023).

⁴⁶ Si consenta il rinvio a ROIATI (2023), p. 189 ss.

DELOGU, Tullio (1995): “Art. 572”, in *Commentario al diritto italiano della famiglia. Diritto penale, vol. VII*, a cura di CIAN Giorgio, OPPO Giorgio, TRABUCCHI Alberto (Padova, Cedam), p. 650-651

DI NICOLA TRAVAGLINI, Paola (2025): “Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere”, in *Sistema penale*

DI NICOLA TRAVAGLINI, Paola e MENDITTO, Francesco (2024): *Il nuovo codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno* (Milano, Giuffrè)

DONINI, Massimo (2025): “Perché non introdurre un reato di femminicidio che c’è già”, in *Sistema penale*

FERRATO, Alice (2024): “Legislazione penale in tema di violenza nei confronti delle donne: una disciplina ancora in cerca di autore”, in *Responsabilità civile e previdenziale*, p. 997;

FIANDACA, Giovanni (2025): “Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio”, in *Sistema Penale*

FILICE, Fabrizio e ROTOLO, Alessia (2025): “Profili critici e possibili proposte correttive al Disegno di legge n. 1433 del 2025, per l’introduzione del delitto di femminicidio”, in *Questione giustizia*

IORE, Carlo e FIORE, Stefano (2020): *Manuale di diritto penale, Parte generale* (Torino, Utet)

GATTA, Gian Luigi (2025): “Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali”, in *Sistema penale*

LAZZERI, Francesco (2025): “In G.U. la L. 2 dicembre 2025, n. 181 (c.d. legge sul femminicidio): una panoramica dei profili penalistici sostanziali e processuali”, in *Sistema Penale*

MACRÌ, Francesco (2018): *Femicidio e tutela penale di genere* (Torino, Giappichelli)

MANES, Vittorio (2025): “Sul disegno di legge avente ad oggetto l’introduzione del delitto di “femminicidio””, in *Giurisprudenza Penale Web*, 7-8

MASSARO, Antonella (2025): “La direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: il possibile impatto sull’ordinamento italiano”, in *Sistema penale*

MASSARO, Antonella (2025): “Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio”, in *Sistema penale*, p. 3

MENDITTO, Francesco (2025): “Riflessioni sul delitto di femminicidio”, in *Sistema penale*

MERLI, Antonella (2015): “Violenza di genere e femminicidio”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, p. 444

MERLI, Antonella (2022): “Violenza domestica e violenza di genere (disciplina delle aggravanti)”, in *Enciclopedia del diritto. I tematici*, IV, Milano, Giuffrè, p. 1388.

MONGILLO, Vincenzo (2025): “Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva”, in *Sistema penale*

PASINI, Cecilia (2025): “Il nuovo delitto di femminicidio: alcune riflessioni sulla proposta di legge alla luce di un’indagine empirica sulla recente giurisprudenza della Corte d’assise di Milano”, in *Sistema penale*, 10, pp.102-103

PAVICH, Giuseppe (2012): *Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità* (Milano, Giuffrè) p. 4.

PECORELLA, Claudia (2025): P”erché può essere utile una fattispecie di femminicidio”, in *Sistema penale*

PELISSERO, Marco (2025): “Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere”, in *Diritto penale e processo*, 5, pp. 557-562

PISAPIA, Gian Domenico (1993): “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”, in *Digesto discipline penalistiche* (Torino, Utet), p. 525

PONTEPRIMO, Gabriele (2025): “Maltrattamenti contro familiari e conviventi: la rilevanza penale della “violenza economica””, in *Sistema penale*

PUGIOTTO, Andrea (2025): “La mimosa all’occhiello del populismo penale (prima parte)”, in *Sistema penale*

PULITANÒ, Domenico (2025): “Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio”, in *Sistema penale*

ROIATI, Alessandro (2023): “La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi tra interventi di riforma, incertezze interpretative e prospettive de iure condendo”, in *Sistema Penale* ed in *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, 4, p. 189

RUFFO, Alberto M. (1998): *La tutela penale della famiglia: prospettive dommatiche e di politica criminale* (Napoli, Esi)

SALEMME, Andrea Antonio (2021): “Il delitto di maltrattamenti in famiglia”, in *Diritto penale della famiglia*, a cura di FIDELBO Giorgio (Torino, Giappichelli), p. 379

SPENA, Alessandro (2012): “Reati contro la famiglia”, in *Trattato di diritto penale. Pt. speciale*, a cura di GROSSO Carlo Federico, PADOVANI Tullio, PAGLIARO Antonio (Milano, Giuffrè)

TORLASCO, Francesca (2025): “Il “ciclo della violenza” come massima di esperienza per l’accertamento dei reati di violenza domestica: una nuova pronuncia della Cassazione”, in *Sistema oenale*

TRINCHERA, Tommaso (2023): “Maltrattamenti contro familiari e conviventi: tra riforme già compiute e riforme ancora da scrivere”, in *Diritto penale e processo*, p. 698.

TURETTA, Emma (2025): “La violenza economica nel perimetro di tipicità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi”, in *Sistema penale*

VITARELLI, Tiziana (1998): “Maltrattamenti mediante omissione?”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 194



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>